

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1553

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(GIUGNI)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1993

---

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993,  
n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti  
delle società della GEPI e dell'INSAR

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che reca misure di rifinanziamento delle attività della GEPI S.p.a., rende indispensabile l'adozione di un provvedimento che sia volto a garantire la continuità delle misure, di imminente scadenza, di carattere occupazionale a favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI, in vista della possibilità di un loro impiego nelle nuove attività intraprese dalla stessa GEPI e segnatamente in progetti per lavori socialmente utili appositamente predisposti.

In particolare, si prevede (comma 1) la proroga per un periodo di ulteriori sei mesi dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria erogati in favore dei dipendenti delle società non operative della GEPI, operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come consentito dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale trattamento è esteso ai dipendenti, alla data del 31 dicembre 1991, dell'INSAR.

Contestualmente, si dispone, per un periodo di pari durata, la riduzione dell'erogazione del trattamento di mobilità, mantenendo peraltro la permanenza nelle liste di mobilità anche in assenza della corresponsione della relativa indennità.

Il comma 2 reca una norma di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, escludendo l'applicabilità della proroga del beneficio di integrazione salariale di cui sopra a quei lavoratori per i quali opera la cosiddetta mobilità lunga.

Il comma 3 attribuisce ai lavoratori dipendenti da società costituite dalla GEPI a Palermo il trattamento di mobilità, limitatamente a coloro che posseggono i requisiti per il diritto alla mobilità lunga (accompagnamento del lavoratore sino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia).

Il comma 4 in ultimo stabilisce una proroga di ulteriori sei mesi del trattamento di mobilità a favore dei disoccupati di lungo decorso di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## RELAZIONE TECNICA

## a) Comma 1.

La norma dispone una ulteriore proroga di sei mesi del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI S.p.a. nel Mezzogiorno e dall'INSAR, con corrispondente riduzione del trattamento di mobilità che sarebbe spettato agli stessi.

Tenuto conto che l'importo del trattamento di mobilità è pari al 100 per cento di quello di integrazione salariale limitatamente ai primi dodici mesi di corresponsione (per i periodi successivi è ridotto all'80 per cento), il predetto effetto compensativo si realizza solo per i primi dodici mesi di proroga, che nel caso di specie sono stati già concessi con i decreti-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Pertanto si verifica un maggiore onere a carico della finanza pubblica per il maggiore importo corrisposto.

*Elementi di calcolo dell'onere*

Dipendenti GEPI interessati, sulla base degli elementi forniti dalla GEPI (al netto dei soggetti di cui al comma 2, pari a 7.790 unità): . n. 9.760

Dipendenti INSAR interessati, sulla base degli elementi forniti dall'INSAR (al netto dei soggetti di cui al comma 2, pari a 534 unità) ... n. 520

Differenza, su base annua, tra l'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale e quello del trattamento di mobilità ... L. 3.000.000

Periodo temporale concessivo ..... 6 mesi

*Calcolo*

$(9.760+520) \times \text{lire } 3.000.000 \times 6/12 = \text{lire } 15,5 \text{ miliardi.}$

## b) Comma 3.

La norma è diretta a riconoscere il trattamento di mobilità ai dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI S.p.a. a Palermo. Tale trattamento è riconosciuto limitatamente a coloro che

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posseggono i requisiti per il diritto alla cosiddetta mobilità lunga (vale a dire corresponsione del trattamento fino all'età di vecchiaia).

Per gli stessi soggetti la norma prevede altresì il beneficio del mantenimento dei limiti di età pensionabile precedenti la riforma pensionistica. Ciò comporta, in via di fatto, un anticipo del trattamento pensionistico con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Elementi di calcolo dell'onere*

Soggetti interessati, sulla base degli elementi forniti dalla GEPI ..... n. 200

## Trattamento di mobilità:

importo comprensivo della contribuzione figurativa (su base annua):

a) 1° anno trattamento .....	L. 23.000.000
b) anni successivi .....	L. 20.000.000
c) periodo medio beneficio .....	5,5 anni

## Trattamento pensionistico anticipato:

importo medio comprensivo dei contributi non versati (per circa lire 9.000.000 annui) .. L. 27.000.000  
 periodo medio beneficio .....

4 anni

*Calcolo*

$n. 200 \times [(lire 23 \text{ milioni} \times 1) + (lire 20 \text{ milioni} \times 4,5) + (lire 27 \text{ milioni} \times 4)] = 44,2 \text{ miliardi.}$

## c) Comma 4.

La norma estende per ulteriori sei mesi il trattamento di mobilità per i disoccupati di lungo decorso, regolato dall'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Gli oneri conseguenti sono desunti dal seguente calcolo:

unità interessate: 20.000;  
 onere *pro capite*: lire 950.000 x 6 mesi;  
 onere complessivo nel 1993: lire 114 miliardi.

## TOTALE

$a) + b) + c) = \text{lire } 15,5 \text{ miliardi} + \text{lire } 44,2 \text{ miliardi} + \text{lire } 114 \text{ miliardi} = \text{lire } 174 \text{ miliardi (in cifra tonda).}$

Il predetto onere, valutato per l'anno 1993, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, il quale presenta sufficienti disponibilità.

Infatti, sulla dotazione per l'anno 1993 pari a lire 550 miliardi risultano vincolate legislativamente solo lire 351 miliardi (1).

---

(1) Il vincolo di natura legislativa concerne le disposizioni di cui ai sottoindicati articoli del predetto decreto-legge n. 148 del 1993:

- per lire 55 miliardi l'articolo 1-bis;
- per lire 36 miliardi l'articolo 2, commi 9 e 9-bis;
- per lire 95 miliardi l'articolo 5, comma 9;
- per lire 165 miliardi l'articolo 6, comma 17-ter.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286.

*Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993.*

**Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la continuità degli interventi in materia occupazionale a favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31 dicembre 1991, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e che hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità.

3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GIUGNI - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO